Punti di Vista

Questo è uno spazio libero che ospita considerazioni e idee inviate alla Rivista. I testi qui pubblicati non rispecchiano necessariamente la posizione della Redazione o del Consiglio Editoriale di Sherwood.

di **Fiorenzo Pandini**

Taglio e sostituzione di alberi in aree con vincolo paesaggistico

Semplificazioni del DPR 31/2017 e possibili opposizioni degli Enti autorizzatori

La tutela del paesaggio trova nel Codice Urbani (D.Lgs 42/2004) il pilastro che ha sostenuto e vincolato ogni intervento di taglio di alberi ornamentali all'interno di parchi e giardini ricadenti in aree sotto vincolo paesaggistico. Il recente DPR 31/2017 ha semplificato e agevolato gli interventi di sostituzione di alberi con altri "soggetti adulti" di stessa specie, di specie autoctona o di specie tipica dei luoghi. Tuttavia, durante la pratica professionale, non è raro trovarsi di fronte a Pubbliche Amministrazioni che limitano fortemente progetti di taglio e sostituzione, anche se studiati da professionisti sulla base della recente normativa. È quindi utile ripercorrere i principali passaggi della norma per fare chiarezza e consentire ai tecnici progettisti di avere una base giuridica a cui appellarsi nel caso di mancate autorizzazioni.

Le novità del DPR 31/2017

Con il DPR 31/2017 molti giardini e parchi sottoposti a vincolo paesaggistico nei quali era pressoché impossibile intervenire, hanno trovato maggiori possibilità di essere risanati o riequilibrati. Questo è chiarito dagli Articoli 2 e 4 e dall'Allegato A, punto 14 del DPR, che consentono proprio gli interventi di "*sostituzione di alberi con soggetti adulti della stessa specie, o di specie autoctona o storicamente naturalizzata e tipica dei luoghi*". Questo passaggio normativo è di fondamentale importanza per una corretta gestione del verde, poiché consente di risolvere facilmente vecchi errori di piantagione, pericoli per piante a rischio di cedimento o per piante che danneggiano i manufatti.

Obiettivo dei paragrafi che seguono è, sulla base dell'esperienza professionale dello scrivente, di individuare una serie di procedure utili per potersi opporre ai dinieghi delle Pubbliche Amministrazioni che si rifiutano di applicare le disposizioni del nuovo DPR.

Possibili opposizioni degli enti

Secondo l'esperienza di chi scrive, le motivazioni più diffuse che si possono trovare nei dinieghi da parte degli Enti che rifiutano la semplificazione introdotta dal DPR 31/2017, assoggettando taglio e sostituzione di alberi sempre alla procedura paesaggistica, sono

le seguenti:

1. l'intervento non è riconosciuto "di lieve entità";
2. il taglio ha "notevole incidenza paesaggistica";
3. la sostituzione con altra specie "modifica il quadro estetico del verde";
4. la sostituzione non avviene esattamente "nello stesso punto" dell'espianto dell'albero;
5. in via "precauzionale" l'Ente rimanda la valutazione alla propria commissione paesaggistica.

Per ciascuno di questi cinque punti si cercherà di portare motivazioni tecniche e giuridiche grazie alle quali è possibile tentare di ottenere una rilettura della pratica e, di conseguenza, di poter raggiungere, nel caso sia prevista dalle norme comunali, l'autorizzazione prima negata.

Riflessioni tecnico-giuridiche

1. L'attività di taglio alberi **è riconosciuta, per legge, come "intervento di lieve entità"** dal DPR 139/2010 e, come tale, è regolamentata dalle disposizioni del DPR 31/2017 (che ha assorbito la norma precedente). Non può essere quindi considerata come "rilevante": questo va sicuramente ricordato all'ente valutatore.
2. Se l'Ente valutatore non concede l'esonero dalla procedura paesaggistica invocando "*...l'incidenza apprezzabile dell'intervento sull'assetto del paesaggio...*", occorre ribadire che **ciò che sottomette o meno l'obbligo di procedura paesaggistica è unicamente il tipo di vincolo presente sull'area e non l'incidenza paesaggistica dell'intervento** di taglio e piantagione, come chiaramente indicato dalle disposizioni del DPR 31/2017 nell'allegato A (A.14).
3. Il cambio di specie botanica, spesso rifiutato dall'Ente valutatore e rimandato a valutazione paesaggistica, è sempre possibile, in quanto ammesso, sempre dall'allegato A nel punto A.14, nel momento in cui questo consente la ***"... sostituzione con esemplari adulti di specie autoctone o storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi"***. È pertanto utile ribadire all'Ente valutatore quale specie si è deciso di mettere a dimora in sostituzione di quella abbattuta e dimostrare che essa ricada nelle tipologie sopra descritte.
4. L'eventuale diniego dell'Ente perché "*la sostituzione delle specie avviene non precisamente nello stesso punto dell'area*" è da considerarsi irrilevante, poiché le disposizioni di legge che regolano l'esclusione dalla procedura paesaggistica **non discriminano in base al posizionamento delle nuove piante, ma unicamente in funzione del tipo di vincolo paesaggistico esistente**. Non è quindi la posizione dell'albero messo a dimora la discriminante cui tenere conto. Motivare all'Ente la diversa posizione può perciò essere considerato utile, seppur non obbligatorio.
5. La posizione dell'Ente che rimanda alla commissione paesaggistica è insostenibile quando l'istanza riguarda in modo inequivocabile un intervento di taglio e sostituzione con alberi adulti, di specie ammessa e nella stessa proprietà. L'Ente non può escludere le disposizioni dell'allegato A rimandando la pratica "*in via precauzionale*" alle disposizioni dell'allegato B, che prevedono la procedura paesaggistica, poiché **nessuna delle 42 casistiche di questo sono riconducibili ad un intervento di taglio alberi con sostituzione**.

Come agire?

In conclusione, si riportano i tre passaggi fondamentali che lo scrivente consiglia di seguire in caso di mancato "nulla osta" a progetti di taglio e sostituzione di alberi in giardini sottoposti a vincolo paesaggistico:

- Occorre innanzitutto richiedere sempre un diniego scritto da parte dell'Ente, senza il quale non è possibile controbattere puntualmente ai motivi della bocciatura dell'istanza.
- Secondariamente, prima di qualsiasi azione legale, è conveniente chiedere all'Ente una "*rilettura dell'istanza*", alla luce degli spunti tecnico giuridici sopra descritti.
- Infine, in *extrema-ratio*, al proprietario dell'area interessata converrà confrontarsi con un legale, in modo da focalizzare le irregolarità amministrative, le rilevanze civili o i riscontri penali in cui potrebbe essere caduto l'ente che ha rifiutato le disposizioni del DPR 31/2017.

Riflessioni conclusive

Il nuovo DPR 31/2017 va a escludere dalla procedura paesaggistica il taglio con sostituzione di alberi posti in aree vincolate.
La lettera A.14 del suo allegato A rende non necessaria l'autorizzazione paesaggistica, eccezion fatta nei casi del taglio di alberi monumentali o di quelli dei giardini di "non comune bellezza" (rispettivamente vincolati dalle lettere a) e b) dell'art. 136 del Codice).
Il decreto liberalizza il risanamento e il riequilibrio dei giardini, ma non esonera dal rispetto delle eventuali norme degli strumenti urbanistici locali. Il Comune può perciò negare il taglio di un albero se l'intervento non è conforme al proprio regolamento del verde o alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del piano regolatore, ma non può invocare la procedura paesaggistica poiché è lo stesso DPR 31/2017 ad escluderla.

Info

Autore

Fiorenzo Pandini, Dottore Agronomo
fiorenzo.pandini@studioagron.it

Foto Autore e Archivio CdF